



SENTENZA N. 405/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 72505** del registro di segreteria proposto da (omissis), con l'avv. Daniele D'Aiuto, contro il Ministero della Giustizia;

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente, già ufficiale giudiziario e cessata dal servizio nell'aprile 2008, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia psichiatrica da cui è affetta, già riconosciuta riconducibile all'attività lavorativa svolta con provvedimento dell'INAIL del 31/5/2002, con conseguente attribuzione della pensione privilegiata.

Il Ministero della Giustizia ha eccepito il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità della domanda per decadenza, ai sensi dell'art. 169 del DPR 1092/73 e la prescrizione dei ratei quinquennali; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.

In corso di giudizio è stata chiesta ed espletata CTU medico-legale, mediante acquisizione di parere da parte del CML presso il Ministero della Difesa.

La causa è quindi passata in decisione, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

In ordine alla domanda di pensione privilegiata di un pubblico dipendente sussiste la

giurisdizione della Corte dei conti.

La domanda è ammissibile, atteso che la ricorrente aveva conseguito già nel 2002 il riconoscimento, da parte dell'INAIL, dell'ascrivibilità della patologia al servizio espletato.

La domanda è, nel merito, fondata e va accolta.

Dalla CTU, versata in atti, e la cui motivazione costituisce parte integrante della presente sentenza, si evince che la ricorrente è affetta da "*disturbo depressivo maggiore di grado grave con andamento longitudinale di tipo cronico*", da ricondurre ad una situazione mobbizzante in ambito lavorativo, per la quale le era stata riconosciuta dall'INAIL, nel 2002, un danno biologico nella misura del 12%.

Tale infermità è stata riconosciuta dalla CML dipendente da causa di servizio ed ascritta alla VII categoria della Tab. A, a decorrere dalla data dell'istanza in via amministrativa del 28/6/2018.

Il giudizio tecnico appare in questa sede condivisibile.

Non si ravvisano vizi motivazionali, evidenti *ictu oculi*, che inficino l'apparente attendibilità del richiamato parere, che è sorretto da motivazione esaustiva, logica e congruente, oltre che fondato sulla copiosa documentazione visionata.

Alla ricorrente compete pertanto la pensione privilegiata di VII cat. Tab. A, dalla data della domanda in via amministrativa (28/6/2018), oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 18/10/2002, n. 10 e successive conferme in grado di appello ex sez. III, n. 252/2003 e n. 502/2003; sez. I, n. 37/2004)

Considerata la complessità della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce alla ricorrente la pensione privilegiata la pensione privilegiata di VII cat. Tab. A, dalla data della domanda in via amministrativa (28/6/2018), oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi;

compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 19/7/2024, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

22.07.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli